

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 297)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1976
(V. Stampato n. 605)*

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 novembre 1976*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dello
accaparramento di merci di largo consumo e di altre
manovre speculative

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge
15 ottobre 1976, n. 704, concernente la re-
pressione dell'accaparramento di merci di
largo consumo e di altre manovre specula-
tive, nel seguente testo:

Articolo 1. — Dopo l'articolo 501 del co-
dice penale è inserito il seguente:

« Art. 501-bis. - (*Manovre speculative su
merci*). — Fuori dei casi previsti dall'arti-

colo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza ».

Articolo 2. — L'articolo 501 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 501. - (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*). — Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici ».

TESTO DEL DECRETO LEGGE

Decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 16 ottobre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

(Manovre speculative su merci di largo consumo)

Salvo che il fatto costituisca il reato più grave previsto dall'articolo 501, terzo comma, n. 2, del codice penale, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale o industriale, provoca la rarefazione o il rincaro di merci di comune o largo consumo, sottraendone al commercio rilevanti quantità o compiendo altre operazioni, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 100 milioni.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procedono al sequestro della merce sottratta al commercio, osservando le norme sull'istruzione formale.

Nel caso di condanna è ordinata la confisca della merce sequestrata.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Dopo l'articolo 501 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 501-bis. - (*Manovre speculative su merci*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

(*Modifica all'articolo 501 del codice penale*)

La pena della multa prevista dall'articolo 501, primo comma, del codice penale, è aumentata fino a lire 50 milioni.

Art. 3.

(*Entrata in vigore*)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Segue: (Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

L'articolo 501 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 501. - (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*). — Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici ».